



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 482/10

di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Disposizioni regionali per il turismo equestre. Riconoscimento e valorizzazione istituzionale dell'Ippovia "Gran Trek Sila-Pollino Trekking a cavallo dal Parco del Pollino al Parco della Sila""

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/11/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/11/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

Legge 6 ottobre 2017, n. 158 pag. 3
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

Normativa comparata

Legge Regionale Puglia 28 marzo 2019, n. 7 pag. 16
Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.

Legge Regionale Veneto 16 febbraio 2018, n. 9 pag. 21
Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.

Legge Regionale Valle D'Aosta 21 gennaio 2003, n. 1 pag. 29
Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione della legge regionale 23 agosto 1991, n. 34 e della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 e alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7.

Legge Regionale Valle D'Aosta 13 maggio 1993, n. 33 pag. 45
Norme in materia di turismo equestre.

L. 6 ottobre 2017, n. 158 ⁽¹⁾.**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 2017, n. 256.

Art. 1. Finalità e definizioni

1. La presente legge, ai sensi degli [articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione](#) e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'[articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
- e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;

i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'[articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;

l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;

m) comuni istituiti a seguito di fusione;

n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'[articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), è definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.

6. L'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle

finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'[articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#). A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2. *Attività e servizi*

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

Art. 3. *Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'[articolo 1, comma 640, secondo](#)

periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. ⁽²⁾

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;

h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

a) tempi di realizzazione degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;

c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;

d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;

e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

5. Il Piano di cui al comma 2 è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.

8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(2) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l' [art. 1, comma 862, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 4. *Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi*

1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2 e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di green community di cui all'[articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221](#).

4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.

5. I livelli qualitativi degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.

Art. 5. *Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni*

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;

b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

Art. 6. *Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali*

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabiliate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la società Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'[articolo 135, comma 4, lettera d\), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni.

Art. 7. *Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose*

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'[articolo 8, terzo comma, della Costituzione](#), convenzioni per

la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

Art. 8. Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.

2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'[articolo 26, comma 2, lettera g\), della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), indica prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 9. Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti

1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali,

congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del servizio postale universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. I piccoli comuni possono altresì:

a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

b) affidare, ai sensi dell'[articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'[articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa. ⁽³⁾

(3) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 908, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 10. *Diffusione della stampa quotidiana*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.

Art. 11. *Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile*

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a

chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:

a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'[articolo 2 del regolamento \(CE\) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002](#), provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'[allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011](#) deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

Art. 12. *Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile*

1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano

specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge.

3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.

4. E' fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

Art. 13. *Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane*

1. I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'[articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

Art. 14. *Iniziative per la promozione cinematografica*

1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

Art. 15. *Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'[articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.

2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'[articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonché al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

Art. 16. *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17. *Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 65):

Presentato dall'on.le ERMETE REALACCI in data 15 marzo 2013.

Assegnato alle commissioni riunite V (bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente il 20 maggio 2013 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), VI (finanze), VII (cultura), IX (trasporti), X (att. produttive), XI (lavoro), XII (aff. sociali), XIII (agricoltura), XIV (pol. Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite V (bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 26 settembre 2013; 18 marzo 2014; 28 aprile 2014; 18 giugno 2014; 15 luglio 2014; 10 marzo 2015; 14 aprile 2015; 30 giugno 2015; 18 novembre 2015; 16 febbraio 2016; 4 maggio 2016; 8 giugno 2016; 27 luglio 2016.

Esaminato in aula il 23, 26, 27 settembre 2016 ed approvato il 28 settembre 2016 in un testo unico con A.C. 2284 (on. PATRIZIA TERZONI).

Senato della Repubblica (atto n. 2541):

Assegnato alla 13^a commissione permanente (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 12 ottobre 2016 con pareri delle commissioni 1^a (aff. costituzionali), 5^a (bilancio), 6^a (finanze), 7^a (pubbl. istruzione), 8^a (lavori pubblici), 9^a (agricoltura), 10^a (industria), 11^a (lavoro), 12^a (sanità), 14^a (Unione europea), questioni regionali.

Esaminato dalla 13^a commissione permanente (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 18 ottobre 2016; 2, 9, 22, 23 novembre 2016; 6 dicembre 2016; 11, 25 gennaio 2017; 28 giugno 2017.

Esaminato in aula il 27 settembre 2017 ed approvato definitivamente il 28 settembre 2017.

L.R. PUGLIA 28 marzo 2019, n. 7 ⁽¹⁾.**Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 1° aprile 2019, n. 36.

Art. 1 *Finalità e definizioni.*

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove e incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale

2. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;

b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi;

c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;

d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;

e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;

f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri.

Art. 2 *Principio della concentrazione.*

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

Art. 3 *Ippovie della Puglia.*

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.
3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti a uso venatorio, dagli enti locali, in virtù della normativa vigente.
4. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie della Puglia, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti al comma 4.
6. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie della Puglia fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.
7. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie pugliesi.
8. I contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal [regolamento \(CE\) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE](#) della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352, ovvero del [regolamento \(CE\) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE](#) della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.

Art. 4 *Gestione delle ippovie della Puglia.*

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;

b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi dell'articolo 4.

Art. 5 *Punti di sosta e di ristoro.*

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;

b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Puglia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Art. 6 *Centri ippici.*

1. Ai fini delle presenti norme, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

- a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
- b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
- c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
- d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
- e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

5. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Art. 7 *Valorizzazione delle attività con gli equidi.*

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.

3. La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

Art. 8 *Norma finanziaria.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziato l'importo di euro 100 mila sul capitolo 7010113 del bilancio 2019, missione 7, programma 1, titolo 1, mediante prelievo dal capitolo 1110070.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. VENETO 16 febbraio 2018, n. 9 ⁽¹⁾.**Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 16 febbraio 2018, n. 16.

Art. 1 Finalità e definizioni.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.

2. Ove ricorrano le condizioni di cui all'[articolo 12-bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#) "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo stesso costituiscono attività di turismo rurale.

3. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;

b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi;

c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;

d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;

e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;

f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri;

g) terapia assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi alla sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine, realizzato con l'impiego di equidi;

h) educazione assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, realizzato con l'impiego di equidi;

i) attività assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e la corretta interazione uomo-animale, realizzato con l'impiego di equidi.

Art. 2 *Principio della concertazione.*

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

Art. 3 *Ippovie del Veneto.*

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso collocato anche su argini di canali, fiumi e golene, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di ville venete e di antichi borghi rurali e montani, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.

3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti ad uso venatorio, dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette

regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla [legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34](#) "Disciplina delle associazioni Pro loco" e successive modificazioni, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, dalle associazioni rappresentative del settore equestre, nonché dai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4.

4. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie del Veneto, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 4.

6. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie del Veneto fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.

7. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie venete.

8. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Art. 4 *Gestione delle ippovie del Veneto.*

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;

b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre;

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai Consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi del presente articolo.

Art. 5 *Punti di sosta e di ristoro.*

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;

b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Art. 6 *Centri ippici.*

1. Ai fini della presente legge, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e, ai sensi dell'[articolo 16, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28](#) e successive modificazioni, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Agli immobili destinati alla stabulazione degli animali si applica quanto previsto dall'[articolo 50, comma 1, lettera d\), n. 5 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11](#) "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

- a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
- b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
- c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
- d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
- e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

6. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppino reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Art. 7 *Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".*

1. Al comma 5-quinquies dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la parola: "cavalli" è sostituita con la parola: "equidi" e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi".

Art. 7-bis *Disposizioni per la movimentazione degli equidi ⁽²⁾.*

1. Nell'ambito delle attività previste dalla presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", i recinti destinati alla movimentazione degli equidi possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili, le cui caratteristiche tecnico-costruttive nonché i limiti temporali di utilizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Le strutture di cui al comma 1 al termine del periodo di utilizzo sono, in ogni caso, rimosse non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d'uso.

(2) Articolo aggiunto dall' art. 44, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29, a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 48, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 *Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi.*

1. Nell'ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, la Regione promuove e disciplina la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dell'impiego e del contatto con gli equidi allo scopo di favorire la loro integrazione sociale e migliorare la qualità della vita.

2. Le modalità operative per disciplinare la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale e delle linee guida nazionali.

Art. 9 *Valorizzazione delle attività con gli equidi.*

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.
2. La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.
3. La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

Art. 10 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7 e dell'articolo 9, comma 2, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39](#) "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 11 *Abrogazioni.*

1. I commi 2 e 3 dell'[articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3](#) "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

L.R. VALLE D'AOSTA 21 gennaio 2003, n. 1 ⁽¹⁾.

Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione della [legge regionale 23 agosto 1991, n. 34](#) e della [legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42](#). Modificazioni alla [legge regionale 13 maggio 1993, n. 33](#) e alla [legge regionale 7 marzo 1997, n. 7](#) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 25 febbraio 2003, n. 8.

(2) Titolo dapprima sostituito dall'[art. 1, L.R. 28 aprile 2003, n. 14](#) e poi modificato dall'[art. 15, comma 4, L.R. 5 agosto 2014, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione della [legge regionale 23 agosto 1991, n. 34](#) e della [legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42](#). Modificazioni alla [legge regionale 13 maggio 1993, n. 33](#) e alla [legge regionale 7 marzo 1997, n. 7](#).».

Art. 1
Oggetto.

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, primo comma, lettera q), dello Statuto speciale e 10 della [L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall'[art. 2, L.R. 28 aprile 2003, n. 14](#) e dall'[art. 15, comma 4, L.R. 5 agosto 2014, n. 7](#).

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) guida turistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, scavi

archeologici, con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche ed etnografiche del sito, nonché le risorse produttive del territorio;

b) accompagnatore turistico, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo inoltre informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche;

c) guida escursionistica naturalistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e no, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi;

d) accompagnatore di turismo equestre, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

d-bis) Maestro di mountain bike (M.T.B.) chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito ⁽⁴⁾.

2. La professione di guida turistica è attività specializzata che si esercita, oltre che negli ambiti di cui al comma 1, lettera a), nei siti dei quali è accertata la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche geografiche, individuati, nell'ambito di un apposito elenco, tra beni e aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità e arte, musei, monumenti e chiese aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Tra tali siti rientrano quelli riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura (UNESCO) quale patrimonio culturale dell'umanità, che siano eventualmente presenti sul territorio.

3. L'elenco di cui al comma 2, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente, d'intesa con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali, è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. I siti di cui al comma 2 possono essere illustrati ai visitatori solo dalle guide turistiche regolarmente iscritte nell'elenco professionale di cui all'articolo 7.

5. L'Assessore regionale competente in materia di turismo, nel caso di siti di proprietà privata, anche diversi da quelli di cui al comma 2, e in mancanza di accordo tra le guide turistiche abilitate e i proprietari di tali siti circa le modalità di effettuazione e i costi del servizio prestato dalle guide stesse, può autorizzare i proprietari a organizzare un proprio servizio di visita e di illustrazione del sito avvalendosi di proprio personale, anche sprovvisto della abilitazione prescritta ai sensi della presente legge.

(4) Lettera dapprima aggiunta dall'art. 3, *L.R. 28 aprile 2003, n. 14* e poi così modificata dall'art. 15, commi 1 e 4, *L.R. 5 agosto 2014, n. 7*.

Art. 2-bis

Pratica della mountain bike.

1. La percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.

2. La Regione ed i Comuni stabiliscono i percorsi e le zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura ⁽⁵⁾.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, *L.R. 28 aprile 2003, n. 14*.

Art. 3

Ambito di applicazione.

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo II del *decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206* (Attuazione della *direttiva 2005/36/CE* relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della *direttiva 2006/100/CE* che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai soggetti provenienti da Stati membri dell'Unione europea, diversi dall'Italia, che esercitano le professioni turistiche definite ai sensi dell'articolo 2 in regime di libera prestazione di servizi ⁽⁶⁾.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì:

a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, svolgono le attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza;

b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di accompagnamento da e per gli aeroporti o stazioni ferroviarie in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi.

(6) Comma così modificata dall'art. 15, comma 2, L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Capo II

Disciplina delle professioni turistiche

Art. 4

Esercizio della professione.

1. L'esercizio delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre e maestro di mountain bike nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale ⁽⁷⁾.

(7) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 28 aprile 2003, n. 14 e dall'art. 15, comma 4, L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Art. 5

Abilitazione professionale.

1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, il superamento di un esame scritto e orale e, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, il superamento di una prova pratica, organizzati dalla struttura competente anche avvalendosi di enti di formazione accreditati. Qualora non soggetti a finanziamento pubblico, i corsi di formazione possono essere promossi e organizzati anche da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente. Le disposizioni che individuano i requisiti, le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle attività formative non oggetto di finanziamento pubblico sono approvate con deliberazione della Giunta regionale ⁽⁸⁾.

1-bis. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14, paragrafo 1, n. 6 della [direttiva 2006/123/CE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e 18, comma 1, del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno), gli operatori concorrenti non possono partecipare alle commissioni esaminatrici nominate ai sensi del comma 4 ⁽⁹⁾.

2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ⁽¹⁰⁾;

c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado, per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide escursionistiche naturalistiche; assolvimento dell'obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre e per i maestri di mountain bike analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane ⁽¹¹⁾;

d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al corso.

2-bis. Limitatamente ai maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario il possesso della tessera di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (F.C.I.) ⁽¹²⁾.

3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.

4. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13, stabilisce i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 1, individuando anche i casi di esenzione o riduzione del percorso formativo. La struttura competente procede alla nomina delle commissioni d'esame e alla determinazione delle relative modalità di svolgimento ⁽¹³⁾.

4-bis. I soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi professionali regionali possono richiedere l'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere quale specializzazione linguistica nell'esercizio della professione. Il mancato possesso di specializzazione linguistica non preclude l'esercizio della professione ⁽¹⁴⁾.

5. Limitatamente ai corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica naturalistica, ai candidati abilitati all'esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina

in Valle d'Aosta, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale dalle lezioni teoriche.

5-bis. I soggetti in possesso di diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di guida turistica sono esentati, ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell'abilitazione, fatta salva la previa verifica della conoscenza del territorio regionale e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale ⁽¹⁵⁾.

5-ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di accompagnatore turistico sono esentati, ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell'abilitazione, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non siano state oggetto del corso di studi e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale ⁽¹⁶⁾.

5-quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di accertamento delle specializzazioni linguistiche di cui al comma 4-bis e delle conoscenze ulteriori richieste ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter ⁽¹⁷⁾.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 19 marzo 2018, n. 2*, a decorrere dal 22 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, il superamento di una prova pratica. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente. Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.».

(9) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, L.R. 25 maggio 2015, n. 13*.

(10) Lettera così sostituita dall'*art. 32, comma 5, L.R. 26 maggio 2009, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani.».

(11) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, L.R. 28 aprile 2003, n. 14* e dall'*art. 15, comma 4, L.R. 5 agosto 2014, n. 7*.

(12) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, L.R. 28 aprile 2003, n. 14*.

(13) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 2, L.R. 19 marzo 2018, n. 2*, a decorrere dal 22 marzo 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 19, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione.».

(14) Comma aggiunto dall'*art. 33, comma 1, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 33, comma 2, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

(16) Comma aggiunto dall'*art. 33, comma 3, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 33, comma 4, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

Art. 6

Attestato di abilitazione.

1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, l'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'articolo 7.

Art. 7

Elenchi professionali regionali.

1. Presso la struttura competente sono istituiti gli elenchi professionali regionali delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici, delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike della Valle d'Aosta ⁽¹⁸⁾.

2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è subordinata ad apposita istanza, presentata alla struttura competente, nonché al possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli indicati all'articolo 5, comma 2:

a) [residenza o domicilio in uno dei comuni della regione] ⁽¹⁹⁾;

b) conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 6;

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione;

d) insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività professionale, stipulata per somme non inferiori a quelle indicate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter, coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽²⁰⁾.

4. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 3.

4-bis. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica conseguita in altre Regioni o Province autonome consente, previa richiesta alla struttura competente da parte del soggetto interessato, l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 ⁽²¹⁾.

4-ter. Coloro che, in possesso del titolo professionale di guida turistica conseguito in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che provvede ai sensi del [D.Lgs. 206/2007](#) ⁽²²⁾.

5. Negli elenchi di cui al comma 1 sono riportati i dati di ciascun iscritto e le lingue straniere delle quali è stata accertata la conoscenza ⁽²³⁾. L'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.

6. [La struttura competente cura la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi degli iscritti] ⁽²⁴⁾.

(18) Comma così modificato dall'[art. 7, L.R. 28 aprile 2003, n. 14](#) e dall'[art. 15, comma 4, L.R. 5 agosto 2014, n. 7](#).

(19) Lettera abrogata dall'[art. 32, comma 6, L.R. 26 maggio 2009, n. 12](#).

(20) Comma così modificato dall'art. 15, comma 3, lettera a), L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

(21) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 3, lettera b), L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

(22) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 3, lettera c), L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

(23) Periodo così modificato dall'art. 33, comma 5, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

(24) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Art. 8

Tesserino di riconoscimento.

1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, la struttura competente rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco nonché le eventuali specializzazioni linguistiche accertate ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis ⁽²⁵⁾.

2. Il tesserino è soggetto a vidimazione triennale; la relativa richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione nell'elenco professionale regionale, è presentata alla struttura competente, a cura dell'interessato, prima della scadenza.

3. Il tesserino deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

4. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito alla struttura competente all'atto della cancellazione dall'elenco professionale.

(25) Comma così modificato dall'art. 33, comma 6, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Art. 9

Sospensione e cancellazione dagli elenchi professionali regionali ⁽²⁶⁾.

1. La sospensione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, oltre che nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.

2. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco per un periodo superiore a tre anni a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima validazione del tesserino di riconoscimento;

b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;

c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione;

d) mancato rinnovo della tessera federale, limitatamente ai maestri di mountain bike ⁽²⁷⁾.

(26) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 8, L.R. 28 aprile 2003, n. 14*, è stato poi così sostituito dall'*art. 33, comma 7, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Cancellazione dagli elenchi professionali regionali. 1. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;

b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;

c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.

1-bis. Limitatamente alla professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7, oltre che nei casi di cui al comma 1, è disposta anche nel caso di mancato rinnovo della tessera federale di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.».

(27) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 4, L.R. 5 agosto 2014, n. 7*.

Art. 10

Obbligo di aggiornamento.

1. Ai fini dell'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge, è obbligatoria la partecipazione alle attività di aggiornamento organizzate e attuate con le modalità di cui al comma 2 ⁽²⁸⁾.

2. L'attività di aggiornamento di cui al comma 1 è attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate organizzati dalla struttura competente o da questa riconosciuti, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13 ⁽²⁹⁾.

3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

4. [Della frequenza alle iniziative di cui al comma 2 è rilasciata, a cura della struttura competente, apposita attestazione] ⁽³⁰⁾.

5. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

(28) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 21 maggio 2012, n. 15 e dall'art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1 della medesima legge).

(29) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento di cui al comma 1, attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate, organizzati dalla struttura competente, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13.».

(30) Comma così modificato dall'art. 33, comma 8, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34, poi abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Art. 11

Limitazione del numero dei clienti.

1. Ogni guida escursionistica naturalistica può accompagnare un solo gruppo composto da non più di venticinque persone. Ogni gruppo scolastico deve essere altresì accompagnato da almeno due docenti appartenenti alla medesima istituzione scolastica.

2. Ogni accompagnatore di turismo equestre può accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette cavalieri.

2-bis. Ogni maestro di mountain bike può accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette persone ⁽³¹⁾.

(31) Comma aggiunto dall'art. 9, L.R. 28 aprile 2003, n. 14 e dall'art. 15, comma 4, L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Art. 12

Tariffe professionali ⁽³²⁾.

[1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori. Le associazioni di categoria, individuate ai sensi dell'articolo 13, comunicano annualmente gli importi, minimi e massimi, delle tariffe entro il 31 ottobre alla struttura competente, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ⁽³³⁾.

2. Le tariffe, minime e massime, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

3. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l'anno successivo].

(32) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

(33) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 6, L.R. 29 marzo 2007, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dalle associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13 e dalle stesse comunicati entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla struttura competente, che provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.».

Art. 13

Associazioni di categoria.

1. Agli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 10, comma 2, partecipano, per ciascuna professione turistica, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ⁽³⁴⁾.

2. Sono considerate maggiormente rappresentative le associazioni di categoria individuate dalla Giunta regionale, tenuto conto del numero degli aderenti, nonché del numero e dell'adeguatezza delle sedi e delle strutture a disposizione di ciascuna associazione per il perseguimento delle finalità associative.

(34) Comma così modificato dall'art. 18, comma 2, L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Art. 14

Ingressi gratuiti.

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, le guide escursionistiche naturalistiche, gli accompagnatori di turismo equestre e i maestri di mountain bike regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, durante l'esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente nei musei, gallerie, siti archeologici, monumenti, centri di visita delle aree protette, parchi e giardini botanici di proprietà della Regione e degli enti locali della Regione ⁽³⁵⁾.

2. Limitatamente alla professione di guida turistica, trovano altresì applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.

(35) Comma così modificato dall'art. 10, L.R. 28 aprile 2003, n. 14 e dall'art. 15, comma 4, L.R. 5 agosto 2014, n. 7.

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 15

Vigilanza e controlli.

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvedono i comuni.

Art. 16

Sanzioni.

1. Chiunque eserciti le attività riservate alle figure professionali definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi professionali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 600.
2. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, non tenga in evidenza il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 150.
3. [L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle massime comunicate ai sensi dell'articolo 12 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 300] ⁽³⁶⁾.
4. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati ⁽³⁷⁾.

(36) Comma così modificato dall'*art. 35, comma 7, L.R. 29 marzo 2007, n. 4*, poi abrogato dall'*art. 61, comma 1, lettera a), L.R. 1° giugno 2010, n. 16*.

(37) Comma così modificato dall'*art. 61, comma 1, lettera b), L.R. 1° giugno 2010, n. 16*.

Art. 17

Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 si osservano le disposizioni di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal *decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507* (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'*articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205*).

Art. 18

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la *legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42*;
- b) la *legge regionale 23 agosto 1991, n. 34*;
- c) il comma 1 dell'articolo 1, nonché gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, 10-bis, 11, e le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'*articolo 22 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33*;
- d) gli *articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7*, le parole "dei corsi ed esami per l'abilitazione degli accompagnatori della natura, di cui alla *L.R. n. 34/1991*, dei corsi ed esami di specializzazione," sono soppresse.

Art. 19

Disposizioni transitorie.

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, gli accompagnatori della natura e gli accompagnatori di turismo equestre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano regolarmente autorizzati all'esercizio della professione ai sensi, rispettivamente, della *L.R. n. 42/1996*, della *L.R. n. 34/1991* e della *L.R. n. 33/1993*, sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, previa presentazione di apposita istanza alla struttura competente.

2. Ai professionisti iscritti negli elenchi professionali regionali ai sensi del comma 1, la struttura competente rilascia il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8, a condizione che gli interessati siano in regola con l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.

3. Sino all'approvazione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, resta valido l'elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della L.R. n. 42/1996*.

3-bis. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di maestro di mountain bike rilasciato dalla F.C.I., è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dall'articolo 5 ⁽³⁸⁾.

(38) Comma aggiunto dall'*art. 11, L.R. 28 aprile 2003, n. 14* e dall'*art. 15, comma 4, L.R. 5 agosto 2014, n. 7*.

Art. 20

Disposizioni finanziarie.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui 30.000 euro a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sull'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005 e alla copertura si provvede:

a) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64170 (Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 1.3.2. (Comitati e commissioni);

b) per annui 15.000 euro, mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento del capitolo 64930 (Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.12.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 16 sono introitati nel capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato previsionale delle Entrate del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. VALLE D'AOSTA 13 maggio 1993, n. 33 ⁽¹⁾.**Norme in materia di turismo equestre.**

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 25 maggio 1993, n. 23.

Art. 1
Finalità.

1. [In attuazione dell'*articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217* "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è disciplinato dalle disposizioni contenute nella presente legge] ⁽²⁾.

2. Allo scopo di arricchire la tipologia dell'offerta turistica regionale e di assicurare un armonioso sviluppo alla pratica del turismo equestre, da attuarsi secondo criteri di salvaguardia della sicurezza dei cavalieri e della salute dei cavalli, la Regione autonoma Valle d'Aosta promuove altresì, mediante appositi finanziamenti, lo sviluppo dei centri regionali di turismo equestre, intesi come strutture destinate alla pratica delle attività equestri di base.

(2) Comma abrogato dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1*.

Capo I - Esercizio dell'attività di accompagnatore di turismo equestre**Art. 2***Definizione dell'attività di accompagnatore di turismo equestre.*

[1. È accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. L'accompagnatore di turismo equestre può accompagnare gruppi di cavalieri in numero commisurato alla difficoltà del percorso e alle capacità dei cavalieri

medesimi; il numero delle persone accompagnabili non può comunque superare le sette unità.

3. L'accompagnatore di turismo equestre è tenuto a condurre i propri clienti adottando ogni precauzione atta a garantire l'incolumità degli stessi e di eventuali terzi, nonché ogni misura che assicuri la salvaguardia ambientale e il rispetto dei luoghi di transito] ⁽³⁾.

(3) Articolo abrogato dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1*.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio della professione.

[1. L'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato al possesso di autorizzazione.

2. Per i residenti in Valle d'Aosta l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.

3. Per i non residenti in Valle d'Aosta, che intendono esercitare stabilmente la professione sul territorio regionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale essi stabiliscono il loro domicilio.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli articoli 11, comma 1, e 123, comma 2, del *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

c) idoneità fisica all'esercizio della professione per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione, certificata dal medico di sanità pubblica del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

d) abilitazione di cui all'art. 8 o riconoscimento di cui all'art. 10-bis.

5. Sull'autorizzazione di cui al comma 1 debbono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con cui è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) professione per la quale l'idoneità è stata accertata.

6. L'autorizzazione ha validità di un anno e viene rinnovata previo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 10, comma 2.

7. Per i cittadini stranieri il possesso dei requisiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dei paesi di origine o di provenienza redatti in lingua francese o italiana, oppure accompagnate da una traduzione a norma dell'art. 10-bis, comma 4] ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 7 marzo 1997, n. 6 poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

Art. 4

Esercizio saltuario della professione.

[1. L'esercizio saltuario della professione da parte di accompagnatori di turismo o di professionisti aventi qualifiche corrispondenti, provenienti con i loro clienti da altre Regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 3, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato italiano, di altre Regioni o Province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza]

⁽⁵⁾.

(5) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

Art. 5

Esame di abilitazione all'esercizio della professione.

[1. Il rilascio dell'attestato di cui all'art. 3, comma 4, lettera d), è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame teoriche e pratiche, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente.

2. Le prove di esame di cui al comma 1 sono espletate, almeno ogni tre anni, in unica sessione indetta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 fissa inoltre la data di scadenza per la presentazione delle domande e, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, la composizione della commissione d'esame, i termini, le modalità di effettuazione delle prove di esame e l'eventuale specificazione dei contenuti delle materie di cui all'art. 7-bis.

4. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti per i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione del personale regionale.

5. Entro centottanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito ai sensi del comma 3, deve essere data comunicazione dei risultati degli esami mediante affissione di apposito elenco presso la sede di svolgimento degli esami o della struttura regionale competente in materia di turismo.

6. Qualora venga organizzato un corso di formazione propedeutico all'esame, con il provvedimento di cui al comma 2 sono individuate le modalità per l'organizzazione del corso stesso, nonché delle relative prove di ammissione. In tale eventualità il termine di cui al comma 5 si intende prorogato per un periodo pari alla durata del corso stesso] ⁽⁶⁾.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 7 marzo 1997, n. 6 poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

Art. 6

Requisiti d'ammissione all'esame.

[1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) maggiore età;

c) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana;

d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame] ⁽⁷⁾.

(7) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 7 marzo 1997, n. 6* poi abrogato dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1*.

Art. 7

Presentazione delle domande.

[1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre deve essere presentata entro la data indicata sul provvedimento di cui all'art. 5, commi 2 e 3, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Nella domanda il candidato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), ed esibisce il certificato medico di cui all'art. 6, comma 1, lett. d). In caso di superamento con esito positivo delle prove d'esame, il candidato esibisce la certificazione originale o in copia autenticata del titolo di studio.

3. Il candidato allega alla domanda di ammissione una ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota d'iscrizione di lire 200.000 a titolo di concorso alle spese di organizzazione ed espletamento dell'esame.

4. Le quote d'iscrizione di cui al comma 3 sono introitate nel capitolo 9700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996-1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

5. All'adeguamento della quota d'iscrizione di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione] ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 7 marzo 1997, n. 6* poi abrogato dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1*.

Art. 7-bis

Esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione.

[1. Le prove d'esame si articolano in una prova pratica e una teorica orale:

a) prova pratica:

- 1) cura e governo del cavallo;
- 2) equitazione;
- 3) pratica di viaggi a cavallo;

b) prova teorica orale:

- 1) topografia-orientamento;

- 2) ippologia e giusto impiego del cavallo;
- 3) alimentazione del cavallo e abbeverata;
- 4) sistemazione dei cavalli in posta;
- 5) regole di viaggio;
- 6) nozioni di pronto soccorso per cavalieri e cavalli;
- 7) nozioni sulla gestione di un centro di turismo equestre;
- 8) ordinamento della professione di turismo equestre;
- 9) geografia della Valle d'Aosta e sue principali risorse e attrattive turistiche;
- 10) lingua francese e, nel caso di cittadini provenienti da altri Stati, lingua italiana.

2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con giudizio di idoneità o non idoneità.

3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità nella prova pratica non sono ammessi a sostenere la prova teorica orale] ⁽⁹⁾.

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 7 marzo 1997, n. 6* poi abrogato dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1*.

Art. 8

Attestato di abilitazione.

[1. Sono abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento d'esame, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 3, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle conoscenze e delle capacità tecniche.

4. L'attestato di abilitazione viene rilasciato all'interessato entro quaranta giorni dalla data di conclusione delle prove d'esame] ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo così sostituito dall'[art. 6, L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#) poi abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 9

Elenco regionale degli accompagnatori di turismo equestre.

[1. Gli accompagnatori di turismo equestre sono iscritti in apposito elenco istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle autorizzazioni, entro trenta giorni dalla loro adozione] ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 10

Documento di riconoscimento.

[1. Il Sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso.

2. In sede di vidimazione annuale il Comune accerta il possesso dei requisiti di cui all'[art. 3, comma 4, lett. a\), b\) e c\)](#). Deve inoltre verificare l'avvenuta frequenza, da parte del richiedente e nel corso dell'ultimo triennio, di un corso di aggiornamento all'uopo organizzato dalla struttura regionale competente in materia di turismo ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

(12) Comma così sostituito dall'[art. 7, L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#).

(13) Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 10-bis

Riconoscimento di titoli e qualifiche.

[1. In attuazione della [direttiva 92/51/CEE](#) del Consiglio, del 18 giugno 1992, i cittadini comunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali di accompagnatore di turismo equestre rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta

sono sottoposti al previo riconoscimento delle qualifiche in loro possesso secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Sono ammessi al riconoscimento i titoli rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea in seguito a una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali, per l'esercizio della professione stessa, da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro. La documentazione prodotta dal richiedente deve attestare l'esperienza professionale acquisita, la durata della stessa, le prove d'esame sostenute per il rilascio della qualifica e ogni altro elemento che il richiedente ritiene utile fornire per il riconoscimento della propria qualifica professionale.

3. Se il richiedente proviene da uno Stato membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre non è subordinato a rilascio di specifici titoli di formazione professionale, è necessario che il richiedente sia in possesso della licenza di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), nonché di qualifiche, attitudini e conoscenze che offrano garanzie equivalenti a quelle richieste dalla presente legge regionale, comprovate da idonea certificazione o documentazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate alla struttura regionale competente in materia di turismo. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese o italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

5. Ai fini della verifica delle conoscenze delle materie teoriche previste dall'art. 7-bis, comma 1, lett. b), n. 9 e 10, gli accompagnatori di turismo equestre in possesso di un attestato di abilitazione rilasciato da altre Regioni, che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, inoltrano le domande di riconoscimento alla struttura regionale competente in materia di turismo accompagnate da idonea documentazione dalla quale risulti il contenuto e le tipologie degli esami sostenuti per il rilascio dell'attestato stesso.

6. Le domande di riconoscimento sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione tecnica che decide, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse, circa l'equipollenza o meno dei titoli e delle qualifiche. Qualora la formazione ricevuta dal richiedente e risultante dalla documentazione esibita verta su materie teoriche o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate nell'art. 7-bis, la commissione dispone che il richiedente compia un tirocinio di adattamento oppure una prova attitudinale consistente in prove d'esame integrative. La commissione stabilisce la durata del tirocinio di adattamento, che non deve superare un anno, le modalità di svolgimento dello stesso e della sua valutazione, nonché la tipologia delle prove d'esame integrative e le modalità per l'espletamento delle stesse. La commissione è composta come segue:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che la presiede;

b) il Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia legale, o suo delegato.

7. La struttura regionale competente in materia di turismo, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione della commissione, dà comunicazione della stessa al richiedente, il quale può scegliere tra l'essere sottoposto al tirocinio di adattamento oppure alla prova attitudinale.

8. Nel caso in cui sia necessario un periodo di tirocinio o il superamento di prove d'esame integrative, la commissione adotta una decisione finale entro un mese dalla conclusione di detto periodo o dall'espletamento delle prove stesse.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla [dir. 92/51/CEE](#) ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

(14) Comma così sostituito dall'[art. 7, L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#).

(15) Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 11

Disposizioni transitorie.

[1. I soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di "Operatore di turismo equestre", o di qualifica superiore, riconosciuta dall'ANTE, debbono sostenere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, un colloquio sulle materie e secondo le modalità previste da apposito decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

2. Ai fini dell'ammissione al colloquio di cui al comma 1, gli interessati debbono presentare specifica istanza all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] ⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Capo II - Interventi per lo sviluppo del turismo equestre

Art. 12

Centri regionali di turismo equestre.

1. È riconosciuta la denominazione di "Centro regionale di turismo equestre" ai complessi ippici destinati alla pratica dell'attività di turismo equestre in possesso dei requisiti indicati nell'allegato A.
2. Il riconoscimento di cui al comma uno è concesso con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui allo stesso comma.
3. La perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento, disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.
4. I centri regionali di turismo equestre non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono equiparati ai fabbricati agricoli ai fini urbanistico-edilizi ⁽¹⁷⁾.
- 4 bis. I centri regionali di turismo equestre dotati di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono ubicati in zone appositamente individuate e destinate a servizi dagli strumenti urbanistici comunali ⁽¹⁸⁾.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 7 marzo 1997, n. 6*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 2, L.R. 7 marzo 1997, n. 6*.

Art. 13

Finanziamenti per infrastrutture.

1. La Regione incentiva lo sviluppo dei centri di turismo equestre di cui all'articolo 12 concedendo a ditte individuali e società, anche cooperative, con sede operativa nel territorio regionale, mutui a tasso agevolato, di durata quindicennale, a carico di apposito fondo di rotazione, destinati ⁽¹⁹⁾:
 - a) alla realizzazione di nuove strutture aventi le caratteristiche di cui all'allegato A;
 - b) all'adeguamento tecnico-funzionale alle caratteristiche di cui all'allegato A o all'ampliamento di centri di turismo equestre esistenti;
 - c) alla ristrutturazione di immobili esistenti da destinare a centri di turismo equestre.
2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente, e sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle strutture destinate all'attività dei cavalli del centro, per una dotazione fino a venticinque unità, oltre alle eventuali scuderizzazioni fino ad un massimo del 50 per cento della dotazione i cavalli del medesimo centro ⁽²⁰⁾.
3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per:

a) la realizzazione delle strutture e degli impianti nonché l'attrezzamento delle aree destinati alla dimora, al sostentamento e all'attività dei cavalli;

b) la realizzazione dei locali adibiti a sala attesa, spogliatoi e servizi sanitari ad uso della clientela;

c) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso della gestione amministrativa del centro;

d) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso del personale addetto al centro, con superficie netta complessiva non superiore a metri quadrati trentasei;

e) la realizzazione degli impianti tecnologici strettamente necessari al funzionamento del centro;

f) la realizzazione dei parcheggi correlati alle dimensioni del centro;

g) la realizzazione delle sistemazioni ambientali esterne, quali aree verdi, piante, siepi;

h) l'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione del centro nella misura massima di metri quadrati duecento per cavallo in dotazione per i centri destinati a non più di quindici cavalli, e di metri quadrati centocinquanta per ogni ulteriore cavallo in dotazione;

i) la realizzazione di un numero massimo di camere pari a 6, per complessivi 12 posti letto, da adibire a struttura ricettiva ad uso della clientela; le camere devono disporre dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di affittacamere.

4. I finanziamenti di cui al comma uno sono erogati nella seguente misura:

a) fino ad un massimo del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per investimenti fino ad un limite di lire cinquecento milioni ⁽²¹⁾;

b) fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per investimenti eccedenti cinquecento milioni ⁽²²⁾.

5. Il tasso fisso annuo applicato ai mutui è pari al 25 per cento del tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto; nel caso di frazioni di punto il tasso è arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore ⁽²³⁾.

6. Il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto provvisorio e quella del contratto definitivo, fino ad un massimo di mesi trenta, è considerato periodo di preammortamento e il beneficiario è tenuto al solo pagamento degli interessi sul capitale corrisposto e per l'intervallo temporale di effettivo utilizzo,

valutati allo stesso tasso di cui al comma cinque; per preammortamento di durata superiore a mesi trenta, i beneficiari sono tenuti alla corresponsione degli interessi valutati al tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto.

7. Le rate di restituzione del mutuo hanno scadenza annuale e sono posticipate.

8. La Giunta regionale determina annualmente, con propria deliberazione, il tasso di interesse da applicare ai mutui, secondo le modalità di cui al comma cinque.

(19) Alinea così modificato dall'[art. 33, comma 1, L.R. 26 maggio 2009, n. 12](#).

(20) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 2, L.R. 26 maggio 2009, n. 12](#).

(21) Il limite massimo del contributo è stato rideterminato in euro 260.000, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'[allegato B alla L.R. 11 dicembre 2001, n. 38](#).

(22) Il limite massimo del contributo è stato rideterminato in euro 260.000, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'[allegato B alla L.R. 11 dicembre 2001, n. 38](#).

(23) Comma così modificato dapprima dall'[art. 17, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 16](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 28, comma 1, della medesima legge](#)) e poi dall'[art. 7, comma 2, lettera a\), L.R. 14 novembre 2016, n. 19](#), a decorrere dal 24 agosto 2016. Vedi, anche, quanto previsto dal comma 4 del suddetto [art. 17, L.R. n. 16/2015](#).

Art. 14

Istituzione del fondo di rotazione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la "Finaosta S.p.A." la convenzione per la costituzione e la gestione di apposito fondo di rotazione per la concessione, su proposta della Regione e per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui a tasso agevolato alle condizioni previste dall'articolo 13.

2. La convenzione di cui al comma uno dovrà regolamentare le modalità di gestione e i relativi oneri, le modalità di rendicontazione, anche in relazione alle norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione, e le incombenze della Regione e della "Finaosta S.p.A." nell'eventualità in cui si rendano necessarie azioni per il recupero di finanziamenti erogati.

Art. 15

Finanziamenti agli enti locali.

1. Le Comunità montane, i comuni e loro Consorzi, beneficiano degli interventi finanziari per la realizzazione dei centri di turismo equestre, come definiti all'articolo 12, limiti e con le procedure di cui alla [legge regionale 7 agosto 1986, n. 45](#), recante "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive".

Art. 16

Modalità di presentazione e istruttoria delle domande.

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 13, i soggetti interessati debbono presentare specifica domanda in carta legale al Servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata da:

a) progetto definitivo (municipale) dell'opera;

b) preventivo di spesa dettagliato per voci;

c) relazione tecnica, con riferimento anche alle potenzialità di sviluppo dell'attività in relazione con lo sviluppo turistico della zona in cui si intende realizzare l'intervento e con la relativa stima delle utenze;

d) piano finanziario per gli oneri di costruzione e per i previsti oneri di gestione;

e) dichiarazione del Comune territorialmente interessato, attestante la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e le modalità di rilascio dell'eventuale concessione edilizia.

2. Il Servizio infrastrutture ricreativo - sportive verifica l'ammissibilità formale della domanda delle voci di spesa e provvede all'acquisizione del parere del Comune territorialmente interessato dalla realizzazione dell'opera.

3. Il Comune esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, scaduto il quale il parere stesso s'intende acquisito in senso favorevole.

4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Servizio infrastrutture ricreativo-sportive provvede alla predisposizione di una proposta motivata alla Giunta regionale in merito all'ammissibilità del finanziamento richiesto.

Art. 17

Concessione dei finanziamenti.

1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi di cui alla presente legge sono assunte dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 18*Controlli e erogazione dei finanziamenti.*

1. Il Servizio infrastrutture ricreativo - sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, provvede a controllo tecnico delle opere e della regolare destinazione dei fondi, promuovendo la liquidazione, anche in acconto sul finanziamento totale dell'opera, di somme proporzionate al valore dei lavori eseguiti.
2. L'erogazione dei finanziamenti è comunque subordinata all'accertamento dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia.

Art. 19*Vincolo di destinazione.*

1. Le opere realizzate con il concorso finanziario di cui alla presente legge debbono essere aperte al pubblico entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e sono vincolate per i successivi quindici anni alla destinazione d'uso per la quale la Regione ha concesso i finanziamenti.
2. Fatti salvi i vincoli di tipo urbanistico, il mancato rispetto del vincolo di destinazione pone a carico del soggetto beneficiario il rimborso anticipato e immediato del mutuo, nonché il versamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50 per cento del debito residuo.

Art. 20*Gestione dei centri regionali di turismo equestre.*

1. Per la gestione dei centri riconosciuti a norma dell'articolo 12, comma 2, è richiesto il possesso dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8; qualora il centro disponga delle strutture ricettive di cui alla lettera i) dell'articolo 13, per il relativo utilizzo è altresì necessario il possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di affittacamere.
2. I gestori dei centri sono tenuti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, le tariffe relative ai servizi offerti dalla clientela da applicarsi nell'anno successivo; presso il centro delle tariffe debbono essere esposte in modo visibile alla clientela.

Capo III - Disposizioni comuni e finanziarie**Art. 21***Vigilanza e controlli.*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'esercizio dell'attività professionale degli accompagnatori di turismo equestre, nonché sulla gestione dei centri regionali di turismo equestre sono esercitati dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, dai comuni e dal Corpo forestale valdostano.

Art. 22 *Sanzioni.*

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) [da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 a chiunque esercita, anche occasionalmente, attività di accompagnatore di turismo equestre senza possedere l'autorizzazione di cui all'art. 3; in caso di recidiva nel corso di un periodo di due anni il limite minimo e quello massimo sono raddoppiati] ⁽²⁴⁾;

b) [da lire 700.000 a lire 2.100.000 agli accompagnatori di turismo equestre che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui all'art. 2; ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso nelle violazioni di cui alla presente lettera per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione accessoria, disposta dal Sindaco, della sospensione dell'autorizzazione da due a sei mesi] ⁽²⁵⁾;

c) [da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 a coloro che, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, si avvalgono di accompagnatori di turismo equestre sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 3; qualora i medesimi soggetti, in un periodo di due anni, siano incorsi in una delle violazioni di cui alla presente lettera almeno due volte, all'ulteriore violazione la sanzione è raddoppiata] ⁽²⁶⁾;

d) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazioni alle norme di cui all'art. 20;

e) da lire 80.000 a lire 240.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel capitolo 7700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci ⁽²⁷⁾.

(24) Lettera abrogata dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

(25) Lettera abrogata dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

(26) Lettera abrogata dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 10, L.R. 7 marzo 1997, n. 6*; successivamente le lettere a), b) e c) del comma 1 sono state abrogate dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1*.

Art. 23

Disposizioni finanziarie.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ed autorizzate per l'anno 1993 in lire 500 milioni e, a decorrere dal 1994, in annue lire 1.000 milioni, graveranno sul capitolo di nuova istituzione indicato all'articolo 24, e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) per il 1993 mediante utilizzo per lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1993, concernente: Turismo equestre (Interventi settoriali - Turismo - punto D. 6.5.5.);

b) per gli anni 1994-1995 mediante utilizzo, per annue lire 1.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993-1995.

3. A decorrere dall'anno 1994, alla eventuale rideterminazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'*articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90* "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

4. Le spese di cui all'articolo 5, comma 4 sono imputate al capitolo 64860 ("Spese per incarichi di consulenza in materia turistica") del bilancio della Regione per l'anno 1993, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Art. 24

Variazioni di bilancio.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.12

codificazione 2.1.2.6.4.3.10.24.09

cap. 64815 (di nuova istituzione)

"Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per i centri di turismo equestre.

Legge regionale 13 maggio 1993, n. 33" lire 500.000.000.

Art. 25

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Requisiti tecnici dei centri regionali di turismo equestre

Articoli 12 e 13

1. Strutture e aree per la dimora, il sostentamento e l'attività dei cavalli:

a) ricoveri per la dimora da un minimo di otto cavalli, realizzati in box di dimensioni adeguate ai tipi di cavalli che si prevede di ospitare (dimensioni minime m. 2.50 x 2.50, dimensioni massime m. 4.00 x 4.00), ed eventuali poste destinate alla scuderizzazione in numero non superiore a quanto previsto dal comma due dell'articolo 13;

b) altezza dei locali di ricovero m. 3.00, o inferiore, ma con un minimo di m. 2.50, e alla sola condizione che l'altezza media non sia inferiore a m. 3.00;

c) illuminazione e aerazione diretta dei singoli ricoveri tramite superfici finestrate di dimensioni almeno pari a 1/10 della superficie in pianta del locale, con un minimo di metri quadrati 0.80, poste ad altezza non inferiore a m. 2.20 dal pavimento interno, oppure dotate di apposite protezioni atte ad evitare infortuni dei cavalli, munite di serramento con apertura a vasistas;

d) aerazione naturale ottenuta mediante camini con superfici complessive minime di metri quadrati 0.10 per cavallo, opportunamente distribuite nel locale, oppure aerazione forzata ottenuta mediante estrattori a soffitto, che assicurino un ricambio di almeno 60 metri cubi/ora per cavallo;

e) murature e pavimentazioni controterra dei locali destinati a ricovero dei cavalli, in presenza di terreni umidi e non drenanti, isolate con cavedi o con vespai aerati;

f) corsie direttamente aerate all'esterno di larghezza non inferiore a m. 2.00 e altezza almeno pari all'altezza delle scuderie;

g) locale selleria di dimensioni proporzionate al numero di cavalli in dotazione, con superficie minima di metri quadrati 12.00;

h) locale doccia e mascalcia, o locali separati per centri con oltre 15 cavalli;

i) locale per il rimessaggio della attrezzatura e dei macchinari, o locali separati per i centri con oltre 15 cavalli;

l) concimaia;

m) fienile;

n) maneggio di almeno metri quadrati 600 circoscrivibile ad un'area circolare di diametro non minore di m. 20 completamente priva di ostacoli.

2. Locali e spazi destinati ai clienti e alla gestione.

Oltre a quanto precisato nei successivi punti, il centro deve altresì poter assicurare l'ospitalità del cliente in adeguate condizioni di comfort (in locale riscaldato durante la stagione fredda e dotato di posti a sedere) e la gestione amministrativa del centro nell'ambito di un locale arredato e organizzato decorosamente:

a) locali spogliatoio e armadietti, separati per sesso, di dimensioni pari a 1,0-1,2 metri quadrati per utente, con superficie minima comunque non inferiore a metri quadrati 10,00, aerati e illuminati direttamente, in collegamento con servizi igienico-sanitari;

b) servizi igienico-sanitari separati per sesso, entrambi dotati di due WC, due lavabi, e una doccia ogni 10 utenti o frazione;

c) locali ed impianti tecnologici strettamente necessari al funzionamento del centro;

d) spazi per la sosta degli autoveicoli in misura pari a un parcheggio ogni 3 utenti;

e) sistemazioni esterne atte a consentire un corretto inserimento ambientale del centro (aree verdi, alberature, siepi, ecc.).

Convenzionalmente, ai fini del computo delle superfici e delle dotazioni di cui ai precedenti punti, gli utenti sono quantificati al massimo nel doppio del numero di cavalli in dotazione del centro.